

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 giugno 1965

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 624.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Bongianino Giovanni e Moglie Zucchetti Alessandra », con sede in Torino Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 625.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Idroelettrica del Corvino », con sede in Diamante (Cosenza) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 626.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Idroelettrica del Romito », con sede in Badolato (Catanzaro) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 627.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Boccella & Tolino », con sede in Castelfranci (Avellino) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 628.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Berard Grato e Soci », con sede in La Salle (Aosta) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 629.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Fracassi Giovanni & Gatta - Commercio Legnami con Segheria », con sede in Marcheno (Brescia) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 630.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Rosolina Mare S.p.A. », con sede in Padova Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 631.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz-Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 632.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Imprese Linee Elettriche Montano società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 633.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano », con sede in Tesimo (Bolzano) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 634.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Industriale Beltravato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata).
Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 635.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 636.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - frazione Prè (Trento) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 637.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Leoni Dante », con sede in Montese (Modena) - frazione Montespecchio.
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 638.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Betti Vito », con sede in Preci (Perugia) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 639.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Ferri Ercolé », con sede in Sesto Campano (Campobasso) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 640.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Costruzioni Geom. Primo Mattiodes & Fratelli » di Benigno, con sede in Guorgnè (Torino).

Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 641.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Eletro Villa-Bianzone di Bongioni Ing. Riccardo, Mevio Italo e Poletti Giacomo e C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio).

Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 642.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Gallesio a responsabilità limitata », con sede in Gallesio (Viterbo) . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 643.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Azienda Portuale Magazzini Generali di Trieste », Ente pubblico, con sede in Trieste Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 644.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino », Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 645.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza) - frazione Cerreto Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 646.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza) - frazione Tartago Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 647.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 648.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica "Brentella di Pederobba" », con sede in Montebelluna (Treviso) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 649.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe San Rocco », con sede in Busca (Cuneo) - frazione San Giuseppe.

Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 650.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio volontario per la valorizzazione della località "Pizzorna" », Ente pubblico, con sede in Lucca Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 651.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio) . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 652.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società per azioni Remmert e C. », con sede in Ciriè (Torino).

Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 653.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Azienda Elettrica Mongravio di Ursara Pasquale », con sede in Badia (Bolzano) - frazione Pedraces Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 654.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Azienda Elettrica Racines, società a r. l. », con sede in Racines (Bolzano) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 655.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 656.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico Adanà - Roncone », con sede in Tione di Trento (Trento) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 657.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia - frazione Marzano (Genova) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 658.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea - frazione Nasagò (Cuneo) Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 659.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Terme di Porretta società per azioni », con sede in Bologna. Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 660.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica della Valtidone », Ente pubblico, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza) Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 661.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense », Ente pubblico, con sede in Sarzana (La Spezia) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 662.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Immobiliare Saccà S.p.A. », con sede in Milano.

Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 663.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società in Accomandita per Azioni Colleoni Ambrosioni », con sede in Ferrara

Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 664.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma

Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 665.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dalla Società per azioni « Società Impianti e Materiali Elettrici » S.I.M.E., con sede in Ascoli Piceno

Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 666.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque (Cuneo)

Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 667.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - frazione Barra . . .

Pag. 39

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Bongianino Giovanni e Moglie Zucchetti Alessandra », con sede in Torino, via Barletta n. 31, rientra tra le imprese previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta :

Art. 1.

Al sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, numero 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti alla impresa « Bongianino Giovanni e Moglie Zucchetti Alessandra », con sede in Torino, via Barletta n. 31, situati nel comune di Castellamonte (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 624.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Bongianino Giovanni e Moglie Zucchetti Alessandra », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddirittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spelti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 625.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa «Società Idroelettrica del Corvino», con sede in Diamante (Cosenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa «Società Idroelettrica del Corvino», con sede in Diamante (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa «Società Idroelettrica del Corvino», con sede in Diamante (Cosenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa «Società Idroelettrica del Corvino», con sede in Diamante (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il *Guardastigli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 66 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 marzo 1963, n. 626.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'«Impresa Idroelettrica del Romito», con sede in Badolato (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la «Impresa Idroelettrica del Romito», con sede in Badolato (Catanzaro), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La «Impresa Idroelettrica del Romito», con sede in Badolato (Catanzaro), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla «Impresa Idroelettrica del Romito», con sede in Badolato (Catanzaro), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il *Guardastigli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 marzo 1963, n. 627.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa «Boccella & Tolino», con sede in Castelfranci (Avellino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme rela-

tive all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Boccella e Tolino », con sede in Castelfranci (Avellino), via Capogiardino n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La impresa « Boccella e Tolino », con sede in Castelfranci (Avellino), via Capogiardino n. 3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Boccella e Tolino », con sede in Castelfranci (Avellino), via Capogiardino n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 628.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Berard Grato e Soci », con sede in La Salle (Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società Elettrica Berard Grato e soci », con sede in La Salle (Aosta), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società Elettrica Berard Grato e Soci », con sede in La Salle (Aosta), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Società Elettrica Berard Grato e Soci », con sede in La Salle (Aosta), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addl 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 629.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Fracassi Giovanni & Gatta - Commercio Legnami con Segheria », con sede in Marcheno (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Fracassi Giovanni e Gatta Commercio Legnami con Segheria », con sede in Marcheno (Brescia), rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Al sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Marcheno (Brescia) dall'impresa « Fracassi Giovanni e Gatta - Commercio Legnami con Segheria », con sede in Marcheno (Brescia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati

di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Brescia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Brescia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contentiosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addl 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1963, n. 630.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Rosolina Mare S.p.A. », con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Rosolina Mare S.p.A. », con sede in Padova, via Santa Lucia n. 16, rientra tra le imprese previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la

Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Rosolina nella provincia di Rovigo, dalla impresa della Società « Rosolina Mare S.p.A. », con sede in Padova, via Santa Lucia n. 16.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Padova, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Padova o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 631.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz-Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz - Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz - Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz-Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 632.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Imprese Linee Elettriche Montane società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Imprese Linee Elettriche Montane, società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Imprese Linee Elettriche Montane, società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Imprese Linee Elettriche Montane, società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 633.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano », con sede in Tesimo (Bolzano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano », con sede in Tesimo (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenente alla impresa

« Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano », con sede in Tesimo (Bolzano), situati nei comuni di Tesimo, Lana e Gargazzone della provincia di Bolzano.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 634.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Industriale Beltravato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Industriale Beltravato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Industriale Beltrovato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Industriale Beltrovato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 635.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 636.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - frazione Prè (Trento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - fraz. Prè (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - fraz. Prè (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - fraz. Prè (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposi-

zioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 637.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Leoni Dante », con sede in Montese (Modena) - frazione Montespecchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Leoni Dante », con sede in Montese (Modena), fraz. Montespecchio, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica eser-

citate nel Comune di Montese (Modena) dalla impresa « Leoni Dante », con sede in Montese (Modena), fraz. Montespecchio.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Modena, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Modena o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trasmissione dei beni e dei rapporti giuridici nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per

quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: RFALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 638.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Betti Vito », con sede in Preci (Perugia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Betti Vito », con sede in Preci (Perugia), rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Preci, nella provincia di Perugia, dalla impresa « Betti Vito », con sede in Preci (Perugia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione merenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Perugia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Perugia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trasmissione dei beni e dei rapporti giuridici nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti

i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1963, n. 639.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Ferri Ercole », con sede in Sesto Campano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Ferri Ercole », con sede in Sesto Campano (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Ferri Ercole », con sede in Sesto Campano (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Ferri Ercole », con sede in Sesto Campano (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 640.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Costruzioni Geom. Primo Mattioda & Fratelli » di Benigno, con sede in Cuorgnè (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo « Impresa Costruzioni geom. Priino Mattioda & Fratelli » di Benigno, con sede in Cuorgnè (Torino), via G. Matteotti, n. 5-b, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Castellamonte (Torino) dalla impresa della Società in nome collettivo « Impresa Costruzioni geom. Primo Mattioda & Fratelli » di Benigno, con sede in Cuorgnè (Torino), via G. Matteotti n. 5-b.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento del-

l'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1963, n. 641.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Elettro Villa-Bianzone di Bongioni ing. Riccardo, Mevio Italo, e Poletti Giacomo & C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Elettro Villa - Bianzone di Bongioni ing. Riccardo, Mevio Italo, Poletti Giacomo & C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Elettro Villa Bianzone di Bongioni ing. Riccardo, Mevio Italo, Poletti Giacomo & C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Elettro Villa - Bianzone di Bongioni ing. Riccardo, Mevio Italo, Poletti Giacomo & C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti

ti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 642.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della «Società Idroelettrica Gallese a responsabilità limitata», con sede in Gallese (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla «Società Idroelettrica Gallese a responsabilità limitata», con sede in Gallese (Viterbo), piazza Dante n. 11, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dal Part. 8 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della «Società idroelettrica Gallese a responsabilità limitata», con sede in Gallese (Viterbo), piazza Dante è trasferita all'Ente Nazionale per l'E-

nergia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla «Società Idroelettrica Gallese a responsabilità limitata», con sede in Gallese (Viterbo), piazza Dante n. 11, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 643.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della «Azienda Portuale Magazzini Generali di Trieste», Ente pubblico, con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative

all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Azienda Portuale Magazzini Generali di Trieste », Ente pubblico, con sede in Trieste, Punto franco vecchio, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel territorio di Trieste dall'impresa della « Azienda Portuale Magazzini Generali di Trieste », Ente pubblico, con sede in Trieste, Punto franco vecchio.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'Intendenza di finanza di Trieste o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 644.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino », Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino », Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti), via Frentani n. 27, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, numero 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino », Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti), via Frentani n. 27, situati nella provincia di Chieti, nei comuni di Atessa, Casoli, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta e Sant'Eusanio del Sangro.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Chieti, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del Consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Chieti o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del Consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nei cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Il Consorzio è altresì tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 645.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza) - frazione Cerreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza), frazione Cerreto, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza), frazione Cerreto, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza), frazione Cerreto, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il *Guardastigli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 646.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza) - frazione Tartago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Frazionisti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza), frazione Tartago, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza), frazione Tartago, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza), frazione Tartago, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 55. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 647.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento), località Pontet, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento), località Pontet, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento), località Pontet, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardastigli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 54. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 648.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica "Brentella di Pederobba" », con sede in Montebelluna (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio di Bonifica » Brentella di Pederobba », con sede in Montebelluna (Treviso), via Santa Maria in Colle n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge predetta, esercitate nei comuni di Pederobba, Crocetta del Montello e Volpago del Montello della provincia di Treviso dall'impresa del « Consorzio di Bonifica » Brentella di Pederobba », con sede in Montebelluna (Treviso), via Santa Maria in Colle n. 2.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Treviso, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del Consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Treviso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla re-

dazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del Consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Il Consorzio è altresì tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTY

Visto, il Guardastigli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 649.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe San Rocco », con sede in Busca (Cuneo) - frazione San Giuseppe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate i trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe San Rocco », con sede in Busca (Cuneo), frazione San Giuseppe, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe, San Rocco », con sede in Busca (Cuneo), frazione San Giuseppe, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe San Rocco » con sede in Busca (Cuneo), frazione San Giuseppe, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il *Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 650.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio volontario per la valorizzazione della località "Pizzorna", Ente pubblico, con sede in Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio volontario per la valorizzazione della località « Pizzorna », Ente pubblico, con sede in Lucca, piazza Napoleone, Palazzo della Provincia, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nei comuni di Capannori e Villa Basilica della provincia di Lucca dalla impresa del « Consorzio volontario per la valorizzazione della località « Pizzorna », Ente pubblico, con sede in Lucca piazza Napoleone, Palazzo della Provincia.

Il trasferimento comprendente tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Lucca, con l'indicazione della vita in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Lucca o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può chiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contentiosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per

quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il *Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 651.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Intercomunale Idro-elettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 652.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società per azioni Remmert e C. », con sede in Ciriè (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per azioni Remmert e C. », con sede in Ciriè (Torino) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nella provincia di Torino, nei comuni: Germagnano, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Nole, Caselle e Ciriè, dalla impresa della « Società per azioni Remmert e C. », con sede in Ciriè (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti

I rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 30.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 161, — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 663.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale », con sede in Badia (Bolzano) - frazione Pedraces.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale », con sede in Badia (Bolzano), frazione Pedraces, Pescoll n. 133, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreto:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, situati nei comuni di Badia e San Martino in Badia della provincia di Bolzano; appartenenti alla impresa « Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale », con sede in Badia (Polesine), frazione Pedraces, Pescoll n. 133.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino

per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica e ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 162. — VILLA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società «Azienda Elettrica Racines, società a r. l.», con sede in Racines (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Racines (Bolzano) dalla Società «Azienda Elettrica Racines, società a r. l.», con sede in Racines (Bolzano).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento del-

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 654.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società «Azienda Elettrica Racines, società a r. l.», con sede in Racines (Bolzano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

L'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trasmissione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 655.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone), via Sferracavalli n. 9, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone), via Sferracavalli n. 9, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone), via Sferracavalli n. 9, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 71. — VILLA

rita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Idroelettrico Adanà-Roncone », con sede in Tione di Trento (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 657.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia - frazione Marzano (Genova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanaione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Idroelettrico Adanà - Roncone », con sede in Tione di Trento (Trento), rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

Decretat

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Idroelettrico Adanà-Roncone », con sede in Tione di Trento (Trento), è trasfe-

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia, frazione Marzano (Genova), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia - fraz. Marzano (Genova), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia - fraz. Marzano (Genova), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 658.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea - frazione Nasagò (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanaione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea, frazione Nasagò (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea - fraz. Nasagò (Cuneo), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea - fraz. Nasagò (Cuneo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 659.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Terme di Porretta società per azioni », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanaione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Terme di Porretta - Società per Azioni », con sede in Bologna, via Santo Stefano n. 18, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Porretta Terme (Bologna) dall'impresa della Società « Terme di Porretta società per azioni », con sede in Bologna, via S. Stefano n. 18.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Da tale data i legali rappresentanti della Impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bologna, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bologna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'Impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 660.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica della Valtidone », Ente pubblico, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 78 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio di Bonifica della Valtidone », Ente pubblico con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nei comuni di Nibbiano e Pianello Val Tidone della provincia di Piacenza dalla impresa del « Consorzio di Bonifica della Valtidone », Ente pubblico, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Piacenza, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del Consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Piacenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del Consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Il Consorzio è altresì tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni

risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardastigli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 661.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense », Ente pubblico, con sede in Sarzana (La Spezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense », Ente

pubblico, con sede in Sarzana (La Spezia), via A. Paci n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Sarzana (La Spezia) dalla impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense », Ente pubblico, con sede in Sarzana (La Spezia), via A. Paci n. 2.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di La Spezia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del Consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di La Spezia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del Consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Il Consorzio è altresì tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 662.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Immobiliare Sacca S.p.A. », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Immobiliare Sacca S.p.A. », con sede in Milano, via San Gregorio n. 29, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nei comuni di Goito e Rodigo della provincia di Mantova dalla impresa della Società per azioni « Immobiliare Sacca S.p.A. », con sede in Milano, via San Gregorio n. 29.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del Consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla re-

dazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 663.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della «Società in Accomandita per Azioni Colleoni Ambrosioni», con sede in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla «Società in Accomandita per Azioni Colleoni Ambrosioni», con sede in Ferrara, fuori Porta Reno n. 27, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) dalla impresa della «Società in Accomandita per Azioni Colleoni Ambrosioni», con sede in Ferrara, fuori Porta Reno n. 27.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 8.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ferrara, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Ferrara o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli; REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 168. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 664.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma, via S. Maria in Via n. 38, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma, via S. Maria in Via n. 38, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma, via S. Maria in Via n. 38, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 665.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dalla Società per azioni « Società Impianti e Materiali Elettrici » S.I.M.E., con sede in Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanaione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Società Impianti e Materiali Elettrici » S.I.M.E., con sede in Ascoli Piceno, via Dino Angelini, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

AI sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel territorio del comune di Ascoli Piceno, dalla impresa della Società per azioni « Società Impianti e Materiali Elettrici » S.I.M.E., con sede in Ascoli Piceno, via Dino Angelini.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ascoli Piceno, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Ascoli Piceno o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddiritorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed i relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai rela-

tivi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 666.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emianzione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque

(Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque (Cuneo), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque (Cuneo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1965, n. 667.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - frazione Barra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - fraz. Barra, via San Barbato n. 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - fraz. Barra, via San Barbato n. 16, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - fraz. Barra, via San Barbato n. 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 114. — VILLA

UMBERTO PETTINARI, direttore

(4151416) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400